

**CONVENZIONE TRA  
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI  
NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE**

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, nella persona del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la REGIONE Emilia-Romagna, nella persona del Presidente,

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.11 *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *"Attuazione della delega di cui all'art.11 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;

VISTA la legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, il Regolamento Forestale Regionale e il Piano di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, *"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"*;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59"*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno, il 5 aprile 2017, recante la disciplina degli ambiti d'intervento e delle attività di collaborazione tra l'Arma e il Corpo Nazionale in materia di contrasto agli incendi boschivi di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante il *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*;

PREMESSO CHE:

- a. In data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN) regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- b. l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";
- c. la Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
  1. la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, in termini di supporto ai comuni nella identificazione delle aree percorse dal fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione (rilevamenti con GPS, aerei, altro);
  2. la vigilanza e il controllo in materia di ambiente, territorio, foreste, caccia, pesca e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali, nonché in materia di tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico;
  3. il monitoraggio e la rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvopastorale;
  4. la vigilanza e il controllo in materia di polizia idraulica, idrogeologica e veterinaria nonché controlli sul demanio idrico;
  5. gli adempimenti connessi con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
  6. la collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- d. l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- e. le Parti, di comune accordo procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal D.lgs. 19 agosto

- 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
- f. ai sensi dell'AQN, i compiti affidati dalla all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
  - g. la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
  - h. ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;

**IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

**Art.2**

**Rapporti istituzionali**

1. I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e due nominati dalla Regione.
3. La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione, per la verifica annuale dell'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.
4. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.
5. Sul piano operativo i rapporti intercorrono tra il Comandante della Regione Forestale e il Responsabile/i della/ e competente/i unità organizzativa/ e della Regione.

### **Art. 3**

#### **Ambiti d'impiego e attività**

1. L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna", collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.

##### **A. Prevenzione degli incendi boschivi**

L'Arma dei Carabinieri:

(1) fornisce i dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 2000 e cura la gestione dei dati statistici riferiti al fenomeno degli incendi boschivi;

(2) nell'acquisire le segnalazioni incendi che pervengono al numero di pubblica utilità 1515, si impegna a trasferire tali segnalazioni al numero della sala antincendi boschivi regionale indicato dalla Regione; la sala antincendi boschivi regionale trasferisce all'Arma tutte le informazioni acquisite per attività di investigazione e prevenzione;

(3) svolge attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di incendio boschivo e prevenzione dei comportamenti pericolosi in attuazione delle previsioni della legislazione regionale e in particolare del Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi;

(4) si raccorda costantemente con la SOUP per ottenere le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività investigative di competenza per l'accertamento delle responsabilità in materia di incendi boschivi;

(5) nel condurre le attività investigative, si impegna, quando possibile, all'invio di un proprio rappresentante sul teatro delle operazioni di spegnimento che verificherà l'osservanza delle disposizioni normative di settore, fornirà, ove necessario, informazioni per il raggiungimento dei siti e darà indicazioni sulle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi;

(6) collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;

(7) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia di incendi boschivi;

(8) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia ambientale e di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione;

(9) collabora nella formazione del Volontariato specializzato AIB e del personale della Regione e degli Enti locali.

##### **B. Tutela dell'ambiente e del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale**

L'Arma dei Carabinieri:

(1) svolge attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente, tutela del patrimonio faunistico e floristico, foreste e di patrimonio agro-pastorale, secondo le previsioni della normativa regionale;

(2) partecipa all'attività regionale di informazione e prevenzione delle violazioni in campo forestale;

(3) svolge rilevazioni statistiche del patrimonio forestale e degli interventi nel settore agro-silvo-pastorale;

(4) collabora nella gestione e nella conoscenza degli applicativi di rete e della modulistica relativa all'applicazione delle leggi regionali ed ai relativi regolamenti attuativi in materia ambientale e agro-silvo-pastorale, fornendo il supporto tecnico-operativo;

(5) contribuisce all'informazione e alla diffusione dei corretti adempimenti riferiti al Regolamento (UE) n. 995/2010 (Due Diligence);

(6) partecipa alle fasi di informazione, raccolta dati e successive verifiche riferite al censimento ed alla protezione degli alberi monumentali;

(7) verifica la classificazione di soprassuoli arborei e arbustivi come aree boscate, anche ai fini della determinazione della sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004;

(8) verifica almeno il 5% delle comunicazioni semplici, il 5% delle istanze di taglio e il 5% delle trasformazioni del bosco in altra destinazione d'uso del suolo; a tal fine i Gruppi Carabinieri Forestale e le Stazioni Carabinieri Forestale accedono alla Banca dati delle utilizzazioni forestali. La Regione provvede affinché vengano assegnate al personale indicato dal Comando Regione le relative abilitazioni;

(9) comunica annualmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste l'importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale e di vincolo idrogeologico suddivise per provincia; in tale contesto favorisce lo scambio reciproco dei dati, non sensibili, utili all'espletamento delle funzioni;

(10) collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia ambientale e agro-silvo-pastorale;

(11) collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale e ambientale, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione;

(12) svolge i seguenti adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel rispetto del d.lgs. n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione:

- (a) supporto al rilascio delle licenze alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;
- (b) rilascio dei certificati principali di identità clonale e di idoneità alla distribuzione per materiali forestali di moltiplicazione iscritti al Registro Nazionale dei Cloni Forestali;
- (c) rilascio dei certificati di provenienza per materiali forestali di moltiplicazione provenienti da popolamenti da seme classificati dalla Regione.

### **C. Altre materie**

L'Arma dei Carabinieri:

(1) espleta, in collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori, attività di prevenzione e vigilanza nelle aree protette regionali e nei territori della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);

(2) collabora con la Direzione regionale competente in materia fitosanitaria nel corso di attività connesse alla applicazione della normativa regionale;

(3) collabora con le A.S.L. nell'esecuzione di verifiche e controlli in materia di polizia veterinaria regionale; maltrattamento animali, gestione della banca dati regionale dei bocconi avvelenati.

(4) Vigilanza e controllo sulle autocertificazioni rese in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico;

2. Le Direzioni regionali competenti inviano al Comando Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna" le circolari esplicative e le direttive nelle materie oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 4**

##### **Programmi operativi**

1. Le attività individuate dalla presente convenzione all'art. 3 saranno attuate sulla base di programmi operativi annuali, sottoscritti dalle competenti articolazioni della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna".

2. I programmi operativi annuali definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento, le modalità di attuazione e di rendicontazione, nonché le tempistiche di versamento dei relativi oneri di cui al successivo art.5.

#### **Art. 5**

##### **Oneri a carico della Regione**

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione si impegna a riconoscere all' Arma dei Carabinieri le somme di seguito indicate relativamente ai compiti riportati all' art. 3, lettera:

A - Prevenzione e previsione degli incendi boschivi: euro 150.000;

B - Tutela dell'ambiente e del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale: euro 120.000;

c - Altre materie: euro 30.000.

2. La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per attività di carattere eccezionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione.

3. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui ai punti 1 e 2 precedenti dovrà avvenire da parte della Regione, secondo la tempistica definita nei Programmi operativi, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 "Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177", per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute.

4. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all' Arma dei Carabinieri e al Comando Regione Carabinieri Forestale.

## **Art. 6**

### **Ulteriori oneri a carico della Regione**

1. L'Arma dei Carabinieri occupa attualmente gli spazi indicati nell'Allegato 1 della presente convenzione. Entro sei mesi dalla data della stipula della convenzione l'Arma dei Carabinieri si impegna a verificare e comunicare alla Regione Emilia-Romagna se tali spazi sono funzionali e adeguati alle esigenze dal punto di vista strutturale, con particolare riferimento alle norme di legge che disciplinano l'attività istituzionale dell'Arma dei Carabinieri. Qualora le sedi non dovessero rispettare gli standard o i requisiti di legge richiesti, l'Arma si impegna a trovare sedi alternative con oneri a carico della Regione Emilia-Romagna.
2. Finché l'Arma dei Carabinieri occupa tali spazi, la Regione Emilia-Romagna provvederà alla manutenzione ed alle utenze di competenza.
3. La Regione Emilia-Romagna potrà mantenere in comodato d'uso gratuito all'Arma dei Carabinieri le dotazioni hardware e software attualmente assegnate all'ex Corpo Forestale, con eventuale revisione o aggiornamento delle stesse sulla base delle effettive esigenze definite all'interno dei programmi operativi di cui all'art. 4.

## **Art. 7**

### **Durata**

1. La presente convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata triennale ed entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino al termine dell'ultimo anno (scadenza 31/12/2021). La presente convenzione potrà essere prorogata/rinnovata previa intesa tra le parti contraenti.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

## **Art. 8**

### **Riservo nella trattazione delle informazioni**

1. Le parti si impegnano - per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori - a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto del Regolamento UE Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 9**

### **Clausola di salvaguardia**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte

salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

**Art. 10**

**Registrazione**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

**Art. 11**

**Comunicazione**

Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa agli Uffici Territoriali del Governo di Bologna, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Ferrara, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini.

Allegato

**A. LOCALI DI PROPRIETÀ REGIONALE IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - COMANDI TUTELA FORESTALE E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI:**

- Gruppo Carabinieri Forestale di Parma - Via M. Melloni, 4- mq. 516;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna - Viale Santi Baldini, 17 - mq. 415;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Emilia - Via F. Ferrati, 2 - mq. 247;
- Stazione Carabinieri Forestale Alto Reno - Porretta Tenne-Piazza Caduti Libertà, 45 - mq. 138;
- Stazione Carabinieri Parco di Bosco di Corniglio - Località Lagdei- mq. 130.

**B. LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE DALLA REGIONE DATI IN USO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - COMANDI TUTELA FORESTALE:**

- Comando Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna", Gruppo Carabinieri Forestale di Bologna e Stazione Carabinieri Forestale di Bologna - Viale Silvani, 6 - mq. 1. 708 + 26 box auto;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì-viale A. Gramsci, 152 mq. 579;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Modena - Piazza Matteotti, 13 - mq. 514;
- Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini presso ARPAE sede di Rimini - Viale Settembrini 17/D mq208.